

STATUTO

IL RESTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PIETRO IN AMANTEA CS
LARGO MADONNA DELLA GRAZIE 1
Numero REA: CS - 162872
Codice fiscale: 02399710785
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2013 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

ART. 1° = E' costituita una Società Cooperativa sotto la denominazione: **"IL RESTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

ART. 2° = Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ART. 3° = La società ha sede nel Comune di San Pietro in Amantea (Cosenza).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta, invece, all'assemblea dei soci, in quanto modifiche statutarie, deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 4° = La Cooperativa intende perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per i soci stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro cooperativo, tramite la gestione in forma associata dell'impresa in oggetto. La prestazione dei soci in favore della società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La società cooperativa ha lo scopo di perseguire, senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

1)- la creazione e la gestione di strutture residenziali, semi-residenziali e domiciliari per soggetti autosufficienti e non, che non necessitano di interventi socio-sanitari ed assistenziali; la promozione, l'avviamento e la gestione di servizi a favore di soggetti con carenza di valida assistenza familiare, temporanea o permanente;

2)- la realizzazione di forme concrete di inserimento sociale per gli handicappati ed emarginati in genere mediante prestazioni di servizi assistenziali o sanitari, di inserimento lavorativo, di recupero umano-culturale e di professionalizzazione;

3)- la prevenzione e la rimozione delle cause di disagio che inducano alla tossicodipendenza, alla devianza ed all'alcolismo;

4)- la promozione, la creazione e la gestione di servizi culturali, di assistenza, di formazione professionale, di inserimento e di avviamento al lavoro, necessari agli scopi suddetti;

5)- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento la-

	vorativo di persone svantaggiate.	
	La cooperativa può gestire direttamente attività lavorative senza scopo di lucro, tendenti al recupero di soggetti in difficoltà nonchè partecipare a gare di appalto per l'assegnazione dei servizi di cui sopra.	
	La cooperativa può utilizzare l'opera di volontariato e degli obiettori di coscienza in servizio civile.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà, altresì, usufruire di contributi erogati da enti pubblici e privati, potrà inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici, aziende sanitarie e strutture private.	
	La Cooperativa può compiere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività ritenuta dall'organo amministrativo necessaria o utile per il perseguimento dello scopo e comunque, attinente o pertinente con lo stesso, come:	
	- compiere operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto di mobili ed immobili;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento proveniente dallo Stato, da Enti Pubblici, Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali;	
	- aderire a Consorzi, Cooperative ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa ivi compresi gruppi cooperativi paritetici;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, di altri organismi cooperativi, anche con scopi consortili e fideiussori, al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
	La Cooperativa può svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.	
	ART. 5° = Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'articolo 2465 C.C..	
	Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	

	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il socio che avesse conferito la prestazione di opera o di servizi a favore della società, potrà sostituire la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prodotta a garanzia, con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.
	Se, in conseguenza di perdite, il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore, devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
	Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo viene completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e la contemporanea ricostituzione dello stesso.
	ART. 6° = Il patrimonio della società è costituito:
	1° dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci cooperatori;
	2° dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
	3° dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
	4° da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.
	Le riserve di cui ai punti 2° e 4° non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.
	ART. 7° = Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
	ART. 8° = E' fatto divieto alla cooperativa:
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
	- di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
	- ove venissero previsti, remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-

		riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
		ART. 9° = Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.
		Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
		In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 8 del presente atto, la destinazione degli utili non assegnati.
		L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.
		I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazione dei compensi o aumento gratuito del capitale sociale.
		ART. 10° = La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea straordinaria dei soci.
		ART. 11° = Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
		Possono essere soci cooperatori solo le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento di fini sociali.
		Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi

	altra forma consenta la legislazione italiana. I soci cooperatori: - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; - partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi aziendali; - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; - mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Inoltre, è fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici risultati ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. ART. 12° = La cooperativa può emettere strumenti finanziari, ai sensi di legge. ART. 13° = Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: - se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente atto; - se società, associazioni o enti: denominazione, sede, capitale, codice fiscale, generalità del rappresentante legale; con la precisazione che tali organismi potranno essere ammessi unicamente nell'ipotesi in cui il numero dei soci non sia inferiore a nove; - i motivi della richiesta; - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo ammini-	

	strativo.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. L'organo amministrativo, nella redazione del bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 14° = Il valore nominale di ciascuna quota non può essere superiore a cinquecento euro.	
	Nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.	
	I limiti sopra elencati non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies C.C.	
	ART. 15° = La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: nome, residenza e generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio - fatto salvo quanto sopra precisato all'articolo 14. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.	
	ART. 16 ° = Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli. Esse possono essere vincolate solo a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 17° = Il diritto di recesso, compete, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;	
	- la trasformazione, la fusione o la scissione della società;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	

	- la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i diritti di voto o di partecipazione;	
	- la proroga del termine di durata della società;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. Decorso i sessanta giorni dalla ricezione della domanda di recesso del socio cooperatore senza che sia intervenuta pronuncia da parte degli amministratori, la domanda di recesso si intende accolta.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.	
	ART. 18° = L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale o dal rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	- nel caso indicato all'art.2531 c.c.;	
	- nei casi previsti dagli artt.2286 e 2288, I comma, C.C..	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.19° = In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art.20 del presente atto.	
	Tuttavia, in alternativa alla liquidazione della quota, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto.	
	ART.20° = La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate. La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, III comma c.c..	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazio-	

	ne del bilancio.	
	ART.21°= Il socio cooperatore che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ART.22°= I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'emissione di titoli di debito ed eventuali strumenti finanziari.	
	Con riferimento alle materie di cui alle lettere d), e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale nonché nel caso indicato dall'art.2482 bis del C.C. le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.	
	In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	ART.23°= Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottata con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art.2466 c.c) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	ART.24°= L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Ammini-	

	strativo presso la sede sociale o altro luogo, purchè in Italia.	
	L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.	
	L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli Amministratori e Sindaci(o il revisore), se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare liberamente in assemblea, nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c., soltanto da un altro socio avente diritto al voto.	
	La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata	

	dalla società.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci o al revisore, se nominati, né alle società da essi controllati o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.	
	La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con le stesse modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale, e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.	
	La redazione del verbale assembleare per atto notarile avviene in tutti i casi previsti in tema di società a responsabilità limitata nonché quando ne sia fatta richiesta dai soci.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.	
	In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	ART.25°= Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopra descritto.	
	Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ex art. 2468 c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale nonché nel caso indicato nell'art. 2482 bis c.c., le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo	

	assembleare.	
	Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari (la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario).	
	Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo; ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota.	
	Le decisioni sono prese validamente con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono adottate con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.	
	La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	ART.26°= La Società è amministrata, secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina, alternativamente da:	
	- un Amministratore Unico con potere di rappresentanza legale;	
	- un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ed un massimo di cinque membri.	
	I componenti dell'organo amministrativo:	
	a) nell'ipotesi in cui si opti per un consiglio di amministra-	

zione i componenti dello stesso possono essere anche non soci, purchè la maggioranza del consiglio stesso sia composta da soci; nell'ipotesi in cui si opri per un amministratore unico lo stesso potrà essere esclusivamente un socio;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;

c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;

d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;

e) sono rieleggibili;

f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del C.C.;

g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile, salva espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci;

h) i compensi spettanti all'organo amministrativo saranno stabiliti dall'assemblea.

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservino alla decisione dei soci.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci (se nominati).

	Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.
	Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c..
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.
	L'organo amministrativo, in difetto di apposita diversa previsione dell'assemblea all'atto della nomina, dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.
	ART 27°= L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.
	Egli è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza; ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
	ART. 28°= Il controllo contabile sulla società, ove obbligatorio o su decisione dell'assemblea dei soci, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per la durata intera dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Nei casi previsti dalla Legge dovrà essere nominato un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.	
	Il compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.	
	Nell'ipotesi in cui i membri del Collegio Sindacale siano tutti iscritti nell'apposito albo dei revisori presso il Ministero della Giustizia, la nomina del revisore contabile può essere facoltativa.	
	ART. 29°= In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 30°= Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro, nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.	
	L'arbitro giudicherà ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c..	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo. Ai sensi dell'articolo 23 commi 3-4 e 5 del decreto Legislativo 82 del 7 marzo 2005 che si trasmette ad uso registro imprese.	
	Assolto per via Telematica ai sensi del decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.	
	F.to Veltri Alfonso in qualità Mario Bilangione Notaio (impronta di sigillo)	